

(N. 1853)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBER 1951

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo è in corso di approvazione al Parlamento un disegno di legge contenente disposizioni in materia di finanza locale, inteso a fornire di nuovi mezzi finanziari Comuni e Province, che in largo numero non riescono a raggiungere il pareggio dei loro bilanci con i normali mezzi a loro disposizione nè con l'inasprimento di tributi ai sensi degli articoli 232 e 236 della legge comunale e provinciale e successive modificazioni.

Il ritardo frapposto all'approvazione di tale disegno di legge rese necessario nel decorso esercizio finanziario l'adozione di provvedimenti di urgenza a mezzo dei quali (legge 30 luglio 1950, n. 575 e legge 22 aprile 1951, numero 288) si consentì, fra l'altro, la erogazione di 13 miliardi ad integrazione dei bilanci comunali e provinciali 1950, e si attribuì efficacia, anche per l'anno 1950, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'approva-

zione di mutui a pareggio del disavanzo non coperto da contributo statale.

Rendesi ora indispensabile provvedere anche per i bilanci 1951 dei predetti enti locali la cui situazione deficitaria non solo permane ma si presenta aggravata in dipendenza del maggior costo dei pubblici servizi, ed a tale scopo è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge.

Con esso si consente l'erogazione di contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 7 miliardi e mezzo, utilizzando la metà del noto fondo di 15 miliardi accantonato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 per l'attuazione della su ricordata legge sulla finanza locale, e ciò nel presupposto che la stessa abbia effetto dal 1° gennaio 1952.

Contemporaneamente si prorogano anche per i bilanci 1951 le disposizioni di favore concernenti l'assunzione dei mutui occorrenti a copertura dei disavanzi residuali, previsti dal

decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Si prorogano, altresì, per l'anno 1951, le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, che consentivano, limitatamente ai bilanci 1950, ai Comuni ed alle Province delle Regioni a statuto speciale, non beneficianti dell'integrazione statale, di avvalersi della Commissione centrale per la finanza locale per l'esame dei loro bilanci, e di poter contrarre mutui per il pareggio dei bilanci stessi con le provvidenze contemplate dal ricordato decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Infine, considerato che ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alle Giunte provinciali amministrative, con l'articolo 3 del disegno di legge in esame, in aderen-

za anche ai principi di decentramento amministrativo che si applicano in altri settori ed allo scopo di consentire alla stessa Commissione centrale per la finanza locale di dedicare ogni cura ai bilanci più importanti ed a tutti quelli per il cui ripiano occorre l'integrazione statale — il cui esame rimane sempre devoluto alla predetta Commissione centrale — si demanda alle stesse Giunte provinciali amministrative anche l'esame e l'approvazione dei bilanci dei Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti.

Per consentire, poi, al Ministero delle finanze di avere un completo quadro panoramico delle maggiorazioni di tributi autorizzate, nella propria competenza, dalle stesse Giunte provinciali amministrative, si stabilisce che dei relativi provvedimenti deve esserne data comunicazione oltre che al Ministero dell'interno, com'era finora contemplato, anche al predetto Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dei Comuni e delle Provincie, i cui bilanci, per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 7 miliardi e mezzo, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli Enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il Tesoro e per le Finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 2.

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 è modificato nel modo seguente:

« All'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti comma:

” Per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la Finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

” Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze, entro quindici giorni dalla data della loro adozione ” ».

Art. 4.

La spesa di 7 miliardi e mezzo, prevista dall'articolo 1 della presente legge, da stanziare nella stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 con il fondo globale iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.